



CITTA' DI SAPRI
Provincia di
Salerno

ORDINANZA SINDACALE N. 592 DEL 23.11.2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 25.11.2020 al 05.12.2020.

IL SINDACO

VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
- la direttiva n. 1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 che individua la Campania quale zona rossa e cioè zona normata dall'art. 3 del DPCM del 03.11.2020 (GU Serie Generale n. 275 del 04.11.2020 - Suppl. Ordinario n. 41) rubricato "Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto " nelle quali ai sensi del comma 4 lettera a) dello stesso DPCM "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma I è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020, emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea in cui, fra l'altro, si riporta che "-che l'Unità di crisi regionale, sulla base del

quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della regione e all'esito di specifica istruttoria svolta con riferimento alle misure, sopra riportate, di cui all'Ordinanza n.89 del 5 novembre 2020, con relazione acquisita al prot. COVID-19/SA n.66 del 15.11.2020 E ha rassegnato le seguenti conclusioni : "Proseguendo in un approccio di stringente politica sanitaria di prevenzione, doveroso nel contesto campano per tutto quanto sopra rilevato, sulla base della situazione ad oggi relativa alle fasce di età scolare — che, a fronte di alcuni segnali di primo contenimento nella curva epidemica riguardante la fascia di età dei bambini delle scuole materne e primarie, più recentemente fa rilevare nuovamente un incremento, seppur lieve, della diffusione del virus I 'Unità di Crisi ritiene valutabile esclusivamente l'apertura graduale della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, purchè si attivino azioni preventive di screening dei relativi contesti, rivolte in particolare al personale docente e non docente interessato ed ai bambini, con contestuale monitoraggio e valutazione dell'andamento della curva epidemiologica. Tale monitoraggio, i cui dati sono decisivi per una riapertura completa, appare necessario per valutare l'andamento di questa nuova ripresa. Inoltre, l'applicazione della nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 14 Novembre 2020 potrà comportare, per effetto delle nuove misure di prevenzione e contenimento della mobilità e delle occasioni di socialità, un ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica. Solo dopo il concreto avvio di tali misure per un periodo di almeno una settimana e all'esito delle attività di screening, monitoraggio e valutazione - e quindi non prima del 24 novembre 2020 si ritiene che le attività della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria potranno riprendere in presenza, ove ritenuto indispensabile alle esigenze dei minori e delle famiglie. Per tutti gli altri ordini e gradi scolastici, nonché per le attività di laboratorio, la situazione a tutt'oggi registrata, anche relativa alle specifiche fasce di età, induce a ritenere necessaria la conferma della didattica a distanza almeno per ulteriori due settimane";

CONSIDERATO che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Campania l'andamento epidemiologico in tutto il territorio regionale continua a registrare un costante aumento di casi di positività ed ha visto nell'ultima settimana un significativo incremento;

CONSIDERATA:

l'impossibilità di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di eventuali contagi all'interno degli istituti scolastici cittadini, non agevolmente rilevabile neanche a livello presuntivo avuto riguardo all'alto tasso di soggetti C.d. positivi asintomatici, derivante in gran parte dalle lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i C.d. "contatti stretti";

CONSIDERATO altresì che nell'ambito della comunità cittadina sono stati registrati contagi da Covid-19 non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;

RITENUTO che l'aumentare dei casi di positività al Covid 19 sul territorio del Golfo di Policastro potrà interessare il mondo della scuola e che i bambini potrebbero essere un veicolo del virus, essendo le Scuole frequentate anche da molti studenti, personale ATA e docenti provenienti dai paesi vicini;

RITENUTO che la situazione nel suo complesso induce, responsabilmente, all'adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire contenere e mitigare la diffusione della malattia;

PRESO ATTO della più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia —

Lecce — Decreto n. 695/2020 depositato il 06.11.2020) secondo la quale il provvedimento di sospensione dell'attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM del 03.11.2020, è ritenuto legittimo;

DATO ATTO:

- che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. I del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, le misure fin qui adottate;

RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che dal 25 novembre 2020 e fino al 05 Dicembre 2020, le attività scolastiche e didattiche delle scuole dell'infanzia e delle primarie, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di SAPRI si svolgano esclusivamente — ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche — con modalità a distanza;

SENTITI i dirigenti scolastici e, attraverso di loro, anche i rappresentanti dei genitori che segnalano la preoccupazione delle famiglie a far frequentare la scuola in presenza data anche la bassissima

percentuale, segnalata dagli stessi, di alunni e personale docente che è riuscita a sottoporsi allo screening richiesto dall'Unità di Crisi Regionale per assicurare la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, ed accertata altresì le difficoltà se non l'impossibilità di accedere a tale operazione di screening da parte della restante popolazione scolastica;

RITENUTO che una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe, a seguito di incremento di personale docente e non docente e di alunni sottoposti a screening di acquisire elementi ulteriori per garantire la ripresa -in sicurezza- delle attività didattiche in presenza ed ai dirigenti scolastici una migliore gestione della organizzazione logistica programmata;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti — dal 25 novembre e fino a tutto il 05 dicembre 2020, le attività didattiche delle scuole dell'infanzia e delle primarie, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di SAPRI si svolgano esclusivamente — ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche — con modalità a distanza.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di SAPRI e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai dirigenti delle istituzioni scolastiche;
- Che copia dell'ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
 - A S.E. il Prefetto di SALERNO;
 - Alla Compagnia Carabinieri di SAPRI;
 - Alla Compagnia Guardia di Finanza di SAPRI;
 - Alla Polizia Municipale di SAPRI;
 - Alla Polstrada- Distaccamento SAPRI;
 - Al DP UOPC 71 ASL SALERNO

AVVISA

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).

SAPRI, 23/11/2020



IL SINDACO

DE ANTONIO GENTILE